



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO RHODENSE

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 9 maggio 2025

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 e dal D.L. 13.09.2024 n. 136, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso Sercop asc, gestore del segretariato sociale nei Comuni del rhodense "organismo di composizione della crisi rhodense", che eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e di trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo è il Presidente di Sercop in qualità di legale rappresentante dell'Azienda. Il Presidente, avvalendosi della struttura aziendale, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il referente provvede all'iscrizione dell'Organismo alla Camera di Commercio.

Articolo 4 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Coordinatore Scientifico

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'organismo e della documentazione allegata a corredo.

Articolo 5 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Presidente, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

In particolare:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e stabilisce loro ammissione nell'elenco dei Gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una prima valutazione rispetto all'ammissibilità delle domande presentate;

- nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'Allegato B del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta a Sercop il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le spese relative al mantenimento dell'Organismo sono proposte dal Referente e dovranno essere approvati dal Direttore Generale con proprio atto.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M n. 202/2014.

Articolo 6 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da operatori amministrativi di Sercop, nominati dal Direttore generale, di cui uno con funzione di segretario ed ha compiti operativi.

Essa ha sede presso la sede amministrativa di Sercop.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il "Registro del Procedimento di Composizione della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- il "Registro dei Gestori della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, contenente l'elenco dei Gestori della crisi;

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente, il "Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi", comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria, inoltre:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 7 – COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Presidente di Sercop tra gli avvocati e i commercialisti esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche o economiche, ovvero tra un ordine professionale. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Referente, la tenuta del Registro relativo alla

Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti al registro.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Referente, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel Registro di Formazione dei Gestori della Crisi.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, già in possesso di specifica formazione, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsulenza al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Il Gestore:

1. comunica contestualmente ex art. 8, comma 1-quinquies, della Legge 3/2012, a mezzo PEC all'agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali l'apertura del Procedimento ed il termine di 30 giorni per comunicare al Gestore il debito da loro accertato e gli eventuali accertamenti pendenti;

2. convoca il debitore congiuntamente alla Segreteria dell'OCC, con legale e advisor se nominati, al quale chiede, con relativa verbalizzazione, se non già presenti tra la documentazione depositata:
- stato civile e composizione del nucleo familiare; - reddito netto percepito nell'ultimo anno (anche

in caso di reddito di inclusione); - se vi sono altre persone che percepiscono reddito nel suo nucleo familiare; - cause del sovraindebitamento; - indicazione dei creditori e di eventuali debitori; - indicazione di beni mobili e immobili di proprietà, fideiussioni ricevute e rilasciate; - se vi sono azioni esecutive in corso o azioni di recupero crediti; - se vi sono state donazioni a terzi o cessione di beni mobili e immobili negli ultimi 5 anni; - indicazione analitica delle spese mensili sostenute; - se vi saranno garanti o finanziatori che apporteranno risorse alla Procedura; - la visione e l'accesso al cassetto fiscale e previdenziale;

3. chiede al debitore la consegna in sede di audizione di: - certificato di residenza e stato di famiglia; - certificato regolarità fiscale (DURF) rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; - certificato dei carichi pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; - certificato pendenza procedure esecutive immobiliari o mobiliari; - casellario giudiziale civile e penale; - modello ISEE; - contratti in essere (per esempio: mutui, finanziamenti, locazioni, polizze assicurative, utenze, etc) - ricevute spese condominiali e fatture utenze (anche tassa rifiuti) ultimi 2 anni; - estratti conti correnti ultimi 5 anni ed estratto deposito titoli; - atti di precetto, pignoramento e decreti ingiuntivi; - dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni; - visura catastale e ipocatastale; - visura camerale storica; - richiede ogni documentazione utile alle verifiche prodromiche al rilascio della relazione particolareggiata;

4. invia a creditori e debitori richiesta di certificazione crediti e debiti;

5. esegue le visure: - agenzia delle entrate (visura catastale e accesso al cassetto fiscale); - conservatoria dei RR.II.; - registro imprese (visura camerale storica e protesti); - pubblico registro automobilistico; - tribunale (per eventuali protesti, carichi pendenti e per eventuali procedure esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti); - comune (residenza, stato di famiglia e matrimonio); - Banca d'Italia per centrale rischi e allarme (<https://www.modulorichiesta.crif.com/>);

In alternativa presenta in Tribunale istanza di autorizzazione all'accesso alle banche dati;

6. verifica se i soggetti finanziatori hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore sovraindebitato;

7. relaziona all'OCC almeno ogni 6 mesi e ogni qualvolta lo richieda il referente;

8. trasmette all'OCC la bozza di relazione finale;

9. trasmette al debitore la relazione finale per il successivo deposito in Tribunale tramite il proprio legale (se nominato);

10. contatta il legale del debitore per accertarsi dell'avvenuto deposito in Tribunale del piano/proposta;

11. entro 3 giorni dal deposito della proposta di accordo in Tribunale, invia la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

12. contatta il debitore, il legale/advisor per avere notizie sullo stato del Procedimento dinanzi il Tribunale e trasmette all'OCC gli eventuali provvedimenti del Giudice Designato;

13. sensibilizza il debitore ed il legale/advisor, al pagamento del compenso dovuto all'OCC, anche in caso di rigetto o rinuncia del Procedimento.

Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. La nomina dell'ausiliario è effettuata dal Referente su indicazione del Gestore della crisi incaricato.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato alla lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti ad albi professionali sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo e verranno concordati di volta in volta con il debitore.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del

D.M. n. 202/2015.

L'incontro preliminare presso lo sportello di educazione finanziaria di Sercop e la Segreteria amministrativa dell'OCC, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito.

L'incontro preliminare è finalizzato ad un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica. A seguito della conferma di fattibilità della pratica il Sovraindebitato dovrà provvedere a bonificare l'importo di euro 200,00 (duecentoeuro) all'Organismo, quale contributo per il deposito della pratica, prima del deposito stesso.

Il compenso dovrà essere versato dal debitore in due rate:

- il primo acconto del 50% all'accettazione e sottoscrizione del preventivo predisposto dal Gestore
- la seconda rata a saldo del restante 50% alla presentazione del ricorso presso il tribunale competente.

Gli acconti ed il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 75% in favore del Gestore della crisi. Se nominati degli ausiliari, il compenso sarà così suddiviso: il 60% sarà riconosciuto a favore del Gestore della crisi e il 15% agli ausiliari;
- il restante 25% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la Responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 18 – CANCELLAZIONE

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI SERCOP ASC, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento. E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto. In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER CALCOLO E GESTIONE DI COMPENSI, COSTI VIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - Contributo deposito

Al momento del deposito della domanda il Sovraindebitato dovrà versare un contributo pari ad euro 200,00 (iva inclusa) che sarà trattenuto dall'O.C.C. per i costi di amministrazione.

Articolo 2 - Compensi

Ai sensi del presente Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art. 16 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 16, secondo i parametri e nei limiti di cui ai seguenti articoli. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa. I compensi applicati dall'Organismo comprendono quelli per i Gestori della Crisi ed i rimborsi spese per l'Organismo; i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di Ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione del Concordato minore o della Ristrutturazione dei debiti ovvero con la Liquidazione controllata.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività svolte previste dalle sezioni I e II del capo II legge n. 3/2012 e non sono previsti rimborsi dell'acconto sul compenso di cui all'art.1 e dei compensi già versati, anche nel caso di rinuncia alla procedura da parte del Sovraindebitato o dichiarazione di archiviazione.

Articolo 3 - Parametri e riduzioni

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'O.C.C. ha luogo, in difetto di accordo con il Sovraindebitato che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 -18 DM 202/2014 e s.m.

Il preventivo, previsto ai sensi e per gli effetti del DM 30/2012 e del DM 202/2014 (artt. 14, 16, 18), va predisposto dal Gestore utilizzando lo scaglione minimo, da ridursi poi di una percentuale compresa fra il 15% ed il 40% secondo le disposizioni Ministeriali.

Le prestazioni avranno orientativamente una riduzione pari al 40%. Nel caso in cui il Gestore, in relazione a valore, importanza dell'incarico, presumibile complessità dell'opera e ogni altro elemento, proponesse una riduzione inferiore al 40% essa dovrà essere opportunamente motivata e sottoposta alla valutazione del Referente.

Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge. Nel calcolo del preventivo, i Gestori considereranno la quota di propria competenza (75%), maggiorata di CPA e IVA se dovute come per legge, mentre la quota di competenza O.C.C. (25%) andrà maggiorata solo di IVA come per legge.

Ai Gestori sarà versato il compenso nella misura complessiva del 75% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 25% sarà trattenuto dall'O.C.C. per i costi di amministrazione.

Articolo 4 - Limiti minimi e massimi

Il compenso minimo complessivo per le procedure di composizione della crisi da versare all'Organismo è pari a euro 3.000,00, oltre oneri di legge.

Il compenso minimo complessivo per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è pari a euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a

1.000.000,00 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

Articolo 5 - Spese generali e borsuali

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge. Le stesse saranno a carico del Sovraindebitato e dovranno essere ricomprese per quanto possibile nel preventivo. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

Articolo 6 - Revisione preventivo

Poiché il criterio di determinazione del compenso tiene conto delle masse attive e passive, il preventivo, anche se approvato, può essere oggetto di revisione in base alla successiva integrazione documentale del Sovraindebitato.

Articolo 7 - Procedure familiari

Nel caso di procedure familiari il compenso risultante dal preventivo è unico. Anche nel caso di pluralità di Sovraindebitati, ove le masse dell'attivo e del passivo siano diverse, il preventivo andrà calcolato ponendo come base attiva e come base passiva la somma di ciascuna delle singole masse. Ove, viceversa, le masse dell'attivo e del passivo siano le stesse, ovvero solo parzialmente coincidenti, il criterio di determinazione del compenso nel preventivo sarà quello indicato al primo capoverso, maggiorato del 20% per ogni Sovraindebitato oltre al primo.

Articolo 8 - Comunicazione del preventivo e termini di pagamento

1. Il preventivo, proposto dal Gestore e validato dal Referente, sarà inviato da parte della Segreteria dell'Organismo al sovraindebitato.
2. Il preventivo andrà accettato dal Sovraindebitato entro il termine indicato.
3. Il compenso di cui al preventivo all'art.2 andrà corrisposto dal Sovraindebitato all'OCC tramite acconti da corrispondere con le seguenti modalità: il 50% alla sottoscrizione del Preventivo; il 50% alla presentazione della domanda/ricorso presso il Tribunale competente.
4. Tutti i pagamenti del Sovraindebitato per compensi e rimborsi spese andranno eseguiti unicamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato acceso dall'O.C.C. nel quale dovrà essere specificato il nominativo del Sovraindebitato e la causale. E' fatto divieto al Gestore di ricevere pagamenti o altre utilità direttamente dal Sovraindebitato o dal suo difensore, anche a titolo di rimborso spese anticipate.